









Position Paper

Sul PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA inerente le Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco.

Premessa

Con il documento in oggetto Bankit esercita il proprio potere di regolamentare l'iscrizione ad uno specifico albo dei "Gestori del Contante" per le società che esercitano (o intendono esercitare) detta attività ai sensi dell'articolo 8 commi 2bis e 2ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (come introdotti dal D.Lgs. 90/2017).

Sul piano metodologico quindi, l'attività, a valle del periodo di moratoria previsto (9 mesi dalla pubblicazione del provvedimento) potrà essere esercitata esclusivamente da società che si iscrivano entro sei mesi dalla pubblicazione all'elenco tenuto da Bankit. I termini potranno essere oggetto di slittamento o modifiche in considerazione della data di effettiva pubblicazione del documento.

Si rileva la seguente criticità: è possibile che un soggetto che ha presentato la domanda non ottenga il provvedimento favorevole nei tempi previsti e, d'altra parte, paradossalmente, che soggetti ad oggi accreditati al portale del contante, e che hanno presentato regolarmente la domanda, si trovino, a valle dei nove mesi di moratoria, senza un provvedimento di accoglimento.

Si propone, pertanto, di vagliare e inserire un meccanismo di silenzio assenso.

Requisiti

L'iscrizione all'albo dei gestori è condizionata dal possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa.

Si segnala che l'iscrizione NON è atto dovuto e che la stessa è soggetta alla verifica del possesso delle caratteristiche soggettive della società (134 TULPS), dei rappresentanti legali o gestori, dei componenti degli organi di controllo oltre che del rispetto della struttura interna (responsabile antiriciclaggio, responsabile audit, ecc.) obbligatoriamente prevista per gli operatori.

Unica deroga prevista è quella per gli "operatori di dimensioni minori" (società che contino meno di 100Mln di pezzi anno e - congiuntamente - abbiano fino a 3 sale conta)

NON sono previsti requisiti dimensionali minimi, del capitale sociale o patrimonio netto





















minimo, né requisiti operativi minimi né individuate forme giuridiche obbligatorie.

Soggetti ammessi all'iscrizione. Criticità.

Il provvedimento ha forti criticità sul piano della concreta utilizzabilità di forme societarie diverse dalle società a scopo di lucro con soci persone fisiche.

In sostanza la normativa presenta poca chiarezza sulle società cooperative e sulle società con pluralità di attività distinte da quelle previste dal 134 TULPS (non chiarisce se dette società debbano adottare correttivi o se possano operare liberamente laddove esercitino anche attività diverse dalla gestione del contante o da quelle tipiche di cui al 134 TULPS).

Appare necessario richiedere delle integrazioni e/o modifiche che rendano il provvedimento in concreto attuabile per le società a mutualità prevalente o che svolgano anche altre attività distinte dalla gestione del contante, ovvero che si specifichi se esistono o meno limiti espliciti.

Si aggiunga che, sui requisiti di onorabilità dei soci, si dà per assunto che gli stessi siano in grado di produrre la documentazione richiesta obbligatoriamente all'atto dell'iscrizione ma non si si considera che molte società fanno riferimento ad holding, ovvero a soci cooperatori, ovvero a fondi di investimento o sono possedute da persone giuridiche delle quali nessuna raggiunge la quota del 25%.

Va segnalato che in detti casi si manifestano delle evidenti difficoltà non essendo chiaro chi e come debba compilare la modulistica almeno nelle seguenti ipotesi:

- per le coop, laddove è evidente che la soglia individuata come "di controllo" nello specifico caso delle società cooperative non appare riferibile a nessun soggetto (vista la natura personale ed individuale della partecipazione distribuita tra miglia di soci cooperatori).

- per le holding, non è chiaro se la dichiarazione debba essere resa in riferimento ai soggetti apicali delle stesse o si debba rintracciare (e con quale meccanismo) il soggetto referente della stessa.

- per i fondi di investimento, non è definito chi debba essere inteso come socio (SGR o altro soggetto)

Requisiti di onorabilità e professionalità richiesti alle figure apicali, di controllo ed organizzative. Riflessi statutari e organizzativi.

Il provvedimento impone un monitoraggio su tutte le figure coinvolte affinché sia sempre garantito il possesso dei requisiti di onorabilità per ciascuna delle figure fatte oggetto del provvedimento. Al contempo prevede l'istituto della "decadenza" e della "sospensione" di dette figure.





















Si segnala che il provvedimento, di fatto, estende a tutti i membri del C.d.A. e all'eventuale direttore generale / direttore tecnico (se presenti) tutti i requisiti del 134 che invece dovrebbero essere soltanto in capo al titolare di licenza. Questo estende oltre la previsione normativa i requisiti per esercitare l'attività di cui al 134 TULPS¹ oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall' Art. 257-quater del TULPS²

Mentre per i soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato si possono immaginare dei meccanismi di monitoraggio e di allontanamento nell'ipotesi di perdita dei requisiti, non è chiaro se, per garantire l'aderenza alla normativa, siano sufficienti (per le figure apicali di gestione – C.d.A. - o di controllo - Collegio Sindacale) delle dichiarazioni di impegno alle

2. Il diploma di scuola media superiore non è richiesto ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza da almeno cinque anni; per le sole funzioni di direttore tecnico e/o institore è richiesta un'esperienza di almeno diciotto mesi nella funzione.

² Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:

- a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attivita' ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;
- nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all'articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto.
- 2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.
- 3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando e' accertato:
- a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;
- b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità' ed alle determinazioni del questore ai sensi del Regio Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.
- 4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell'art. 1 del D.P.R."











^{1.} Il titolare della licenza, l'institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: il diploma di scuola media superiore istruzione secondaria di secondo grado; il aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni; il ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata; aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata; il per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l'institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale UNI 10459:1995 "Funzioni e profilo del professionista della security" e successive modifiche e aggiornamenti.











dimissioni dei singoli soggetti o se, per dette figure, sia necessario modificare gli statuti affinché accolgano al loro interno delle integrazioni pattizie tali da garantire che i soggetti destinatari di una qualunque delle misure previste come incompatibili con la funzione, debbano automaticamente "decadere" o essere "sospesi" in modo da non compromettere la società.

Si richiede di prevedere chiaramente (qualora non desumibile sul piano interpretativo) che requisiti di onorabilità, previsti per "altri esponenti aziendali", possano essere assolti con l'autocertificazione (allegato 3 riguarda solo i cd esponenti quindi per gli altri si desume la possibilità di autocertificazione).

Al contempo il meccanismo di selezione delle figure apicali per il tramite del possesso di requisiti professionali specifici (ovvero la pregressa esperienza in particolari ruoli o funzioni operative) rischia di creare di fatto un imbuto nella selezione del personale e soprattutto delle figure apicali.

Il provvedimento prevede che "I componenti dell'organo di gestione, il direttore generale e il direttore tecnico devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno, alternativamente:

1) attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese di dimensioni almeno equivalenti tenuto conto del volume d'affari e del numero degli addetti; 2) attraverso lo svolgimento di incarichi di responsabilità almeno nei controlli di secondo livello in imprese che svolgono attività di trattamento delle banconote.

b) Il soggetto chiamato a presiedere l'organo di gestione, l'amministratore unico o il titolare dell'impresa deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a)."

Appare utile segnalare che limitando la tipologia di esperienza richiesta ai soli soggetti che abbiano gestito *imprese di dimensioni almeno equivalenti*, il panel dei soggetti astrattamente elegibili a ricoprire detti incarichi risulterebbe estremamente ridotto.

Parrebbe utile sia limitare il possesso dei requisiti ad un solo soggetto (titolare di licenza) e prevedere anche titoli equipollenti (titoli di studio superiori, svolgimento di attività con funzioni di quadro in aziende del settore, ecc.). Ciò in considerazione del fatto che nel caso di nomina di un nuovo amministratore senza esperienza non diventa mai possibile integrare i requisiti e si crea una notevole problematica di rispetto degli statuti (ad esempio le Coop prevedono una rotazione di un terzo dei membri ogni anno) oltre che limitare la compartecipazione alla gestione della società a professionalità esterne oltre che rendere complessi i c.d. "passaggi generazionali".

Allo stesso modo rispetto agli "altri profili aziendali", si rileva una eccessiva burocratizzazione in riferimento alla eventuale necessità di nomina da parte del C.d.A. di esponenti come il responsabile di sala conta. Per le aziende con pluralità di sale e con strutture apicale direttive il "responsabile delle sale conta" è una figura che coordina l'attività di diverse strutture distinte a cui afferiscono i diversi capiturno, parrebbe utile prevedere che la nomina possa essere fatta anche dal direttore generale/dal direttore tecnico/ovvero da chi a ciò è delegato dal CdA/Organo di gestione.

Per gli altri soggetti indicati dall'art. 7, si richiede che i requisiti siano limitati al solo CdA





















ed al Responsabile Antiriciclaggio.

L'operatività proposta e le sue criticità.

Il sistema dei controlli interni proposto risponde in linea di massima al principio della segregazione dei ruoli e della necessità di indipendenza delle figure di maggior rilevo. In particolare si prevede che il responsabile Antiriciclaggio sia "Privo di deleghe operative". Il punto è da chiarire. Il quesito che si pone è di specificare quali siano le attività, nell'ambito di quelle meramente operative, che il titolare della carica non può esercitare o le specifiche mansioni che non può svolgere. Ciò in considerazione del fatto che le aziende anche di medie dimensioni utilizzano il Responsabile Antiriciclaggio anche per attività diverse al fine di contenere i costi. Allo stesso modo sarebbe utile precisare quali delle diverse figure di gestione/controllo siano assimilabili in un unico soggetto di modo da offrire soluzioni meno onerose alle società di dimensioni anche medie.

Altro punto è la possibilità di annoverare l'O.d.V. (laddove istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01) tra gli organi di controllo (oltre ai Sindaci/Revisori) come destinatario dei flussi relativi alla gestione nonché prevedere che detti organi (a cui partecipano soggetti disuniti dagli amministratori) possano svolgere le funzioni di vigilanza sulle attività di gestione del contante delle società iscritte, tenuto conto che le società sono esposte al rischio riciclaggio/autoriciclaggio e che per la prevenzione i detti rischi esse attuano ed applicano specifici protocolli per la prevenzione dei reati.

In particolare, ci si chiede se si possa prevedere un meccanismo di snellimento, indicando che le società munite di O.d.V., pur in presenza di determinati requisiti dimensionali, siano facoltizzate a non istituire la funzione di internal audit (o revisione interna) specificamente deputati al controllo della Funzione Antiriciclaggio, evitando così di moltiplicare i controlli.

Le società di solo trasporto autorizzate ex art. 134 TULPS "non gestori"

Per le ipotesi di attività affidate da altri istituti autorizzati ai sensi dell'art. 134 TULPS (non gestori) appare necessario chiarire e specificare se il trasporto sia espletabile anche da chi non è iscritto all'albo dei gestori del contante (come appare dalla normativa) e nel merito verificare come i 134 TULPS "non gestori del contante" (comunque soggetti alla normativa antiriciclaggio) adempiono agli obblighi in materia di antiriciclaggio. Deve essere rilevato che spesso il frazionamento delle attività (ad esempio, il trasporto e la contazione in particolari aree) viene operato come strategia per il contenimento dei costi e dovrà essere indicato se e quali soggetti possano o meno esser coinvolti.

Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio.

Le ipotesi di affido a strutture esterne delle attività di prevenzione del rischio riciclaggio dovrebbero essere accompagnate da indicazioni che consentano ai soggetti di procedere alla esternalizzazione secondo dei criteri minimi di efficienza tali da garantire che l'operazione





















coincida con la piena esclusione di responsabilità laddove le ipotesi di mancata segnalazione del rischio siano imputabili a manchevolezze del terzo. In detta prospettiva andranno illustrati i principi a cui informare eventuali percorsi anche contrattuali (schemi e strutture giuridiche) astrattamente utilizzabili per procedere a una corretta esternalizzazione.

Andrà chiarito se l'esternalizzazione possa essere posta in essere per il tramite di società specializzate oppure se le singole società autorizzate ai sensi dell'art. 134 TULPS maggiormente strutturate possano esse stesse fungere da soggetti responsabili per le società meno strutturate. Una chiara definizione dei percorsi di esternalizzazione appare allo stato necessaria onde evitare di incorrere in prassi inefficaci ovvero inutilmente dispendiose.

Al fine di realizzare una semplificazione della struttura organizzativa, che altrimenti graverebbe in modalità eccessiva i gestori del contante, si propone di prevedere espressamente la possibilità di esternalizzazione della funzione nei Gruppi societari o a specifiche società di service consentendo dunque che al responsabile della Funzione Antiriciclaggio sia affidato anche il compito di Responsabile delle SOS, pur essendo soggetto formalmente esterno alla società di riferimento) (questo dovrebbe smarcare la previsione di una delega diretta a soggetto interno quale responsabile delle sos).

Le vicende traslative della proprietà. Comunicazioni.

Allo stesso modo si prevede che le modifiche alla proprietà dei soci per quote pari al 10% del Capitale Sociale debbano essere comunicate a Bankit.

Anche in questo caso si tratta di obblighi che gravano sui soci, le cui peculiarità appaiono non prese in considerazione.

Come per il caso del possesso dei requisiti, anche in detta ipotesi è molto diverso il modo di atteggiarsi delle cooperative (che subiscono modifiche alla consistenza dei soci ed alla titolarità, quello delle holding con sede estera e quello dei fondi di investimento che operano già sotto regimi soggetti a controllo).

Si aggiunga, che l'obbligo di notifica andrà posto a carico dell'organo di gestione che dovrà, quindi ricevere una preventiva notifica da parte dei soci che intendono dismettere in tutto o in parte delle partecipazioni.

Si pone anche qui il tema se sia sufficiente una generica informativa rilasciata ai soci o se si debba procedere con delle modifiche statutarie che modifichino il regime di circolazione delle partecipazioni, nonché delle specifiche istruzioni per la gestione della circolazione delle quote nelle società cooperative.

ANIVP Avv. Marco STRATTA ASSIV Dr. Mimmo BOLOGNESE

OGNESE Dr. Antoni

ASSOVALORI Dr. Antonio STANO FEDERSICUREZZ Avv. Luigi GABRIELE











